CONCESSIONE AI CAPI DI FAMIGLIA NUMEROSA DI CONDIZIONI DI PRIORITA' NEGLI IMPIEGHI E NEI LAVORI

Art. 8

Il n. 9 dell'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, modificato dall'art. 5 del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1427, e' sostituito dal seguente:

«Agl'insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra e a coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma purche' ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonche' ai soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose».

Versione in vigore dal 19 aprile 1940, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorita' negli impieghi e nei lavori
Estremi	Legge 20 marzo 1940, n. 233
Capo	I — Condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori alle dipendenze dello Stato
Sezione	I — Impieghi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-ai-capi-di-famiglia-numerosa-di-condizioni-di-priorita/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it